

STATUTO

TITOLO 1

costituzione - denominazione - sede - scopo - durata

Art. 1

E' costituita una Cooperativa di garanzia di Credito denominata **"Cooperativa Commercianti di Viterbo Società Cooperativa"** costituita tra operatori commerciali, turistici, dei pubblici esercizi e dei servizi in genere, pur costituiti in forma societaria anche cooperativa.

La cooperativa ha sede in Viterbo.

In relazione all'attuazione degli scopi e delle attività sociali potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, in qualsiasi località del territorio provinciale, uffici periferici con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con decisione del Consiglio di Amministrazione potrà essere trasferito l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune ed il Consiglio stesso è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Il trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 2

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel

presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal titolo V del Codice medesimo in materia di società per azioni.

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni previste dal Decreto Legge 30 settembre 2003 n.269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.

Art. 3

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4

La Cooperativa, retta dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato, si propone:

a) di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario sia agevolato, e a breve termine, nonché ad altre forme di finanziamento, per esempio il factoring e il leasing o locazione finanziaria, delle imprese associate alla Cooperativa stessa, attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

- b) di favorire la politica di investimenti delle imprese associate volta alla ristrutturazione ed allo sviluppo della rete distributiva coerentemente con le indicazioni economiche e sociali della programmazione regionale, nonché dei piani regionali del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo;
- c) fare accedere i propri soci ai benefici della legislazione nazionale e regionale e dei provvedimenti di Enti locali (Regioni, Province, Comuni, ecc.) e nazionali comunque diretti a favorire l'associazionismo e lo sviluppo tra i piccoli e medi imprenditori del commercio, turismo e servizi;
- d) assistere i soci nella formulazione e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi forma e tipo;
- e) di favorire ed informare i soci nella ricerca di eventuali normative con le quali i vari enti possono erogare contributi in conto interessi destinati all'esercizio delle imprese aderenti allo scopo di promuovere il miglioramento, l'ammodernamento e l'ampliamento.

La Cooperativa opererà di regola, per l'attivazione di accesso al credito, a mezzo di convenzioni che potrà stipulare, con una o più aziende di credito o con altri Enti, Assicurazioni e Società finanziarie, per la concessione a propri soci di crediti per i quali essa rilasci prestazioni in garanzia per

un importo massimo complessivo rapportato a 20 volte il patrimonio sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Tale rapporto potrà essere concordato in misura più elevata se la Cooperativa è assistita da garanzia sussidiaria per la parziale copertura delle perdite.

La società può di conseguenza svolgere le seguenti attività:

a) prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti, sia a breve sia a medio-lungo termine, anche con la copertura del rischio di cambio, alle imprese socie da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitali di rischio; a tal fine la società può costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla società in forza delle convenzioni da questa stipulate;

b) intervenire in contro-garanzia o in co-garanzia in relazione alle garanzie prestate da altri consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi e da fondi pubblici di garanzia;

c) fornire servizi connessi o complementari alle attività indicate nei punti a) e b) o comunque rivolti al miglioramento

della gestione finanziaria delle imprese socie.

La società può ad esempio:

- negoziare i tassi più favorevoli e in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi;
- offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico e finanziario attraverso seminari, convegni e altre attività di aggiornamento professionale;
- concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, a società, enti e organizzazioni volti a coordinare e potenziare le attività della società;
- partecipare a iniziative, programmi strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società italiane ed estere, concludendo appositi accordi e potendo essere destinataria di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite;
- fornire ogni altro servizio finanziario, compresa la gestione di incentivi per conto terzi a favore delle imprese socie.

La società può inoltre svolgere attività di valutazione e di

istruttoria preliminare dei progetti di investimento aziendali presentati dalle imprese socie, anche ai fini dell'accesso agli interventi a sostegno degli investimenti aziendali.

La cooperativa potrà attuare gli interventi indicati nell'art. 3, comma 2 e 3, e nell'art. 4, comma 3, della Legge Regionale Lazio 23/2001, e comunque l'attività di prevenzione dell'usura di cui alla Legge 108/1996.

La società potrà inoltre, per conseguire l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente e non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle leggi vigenti ed in particolare dalla legge n. 197/1991 e n. 1/1991 e successiva modifica:

- rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali, connesse e relative direttamente o indirettamente all'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od aziende sia direttamente che indirettamente assumere partecipazioni in associazioni ed enti, istituti od organismi che abbiano scopi analoghi od affini al proprio, compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche , finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali, di prestazione di consulenza tecnico finanziaria

per assistere le imprese ad essa aderenti nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica, di prestazione di consulenza e servizi di mercato, di assistenza e consulenza creditizia, finanziaria, assicurativa, di indagine ricerca e studio.

Art. 5

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei dissenzienti.

Titolo II

SOCI

Art. 6

Possono essere soci:

a) gli operatori commerciali, turistici, dei pubblici esercizi, dei servizi in genere e comunque assimilabili al commercio, pur costituiti in forma societaria anche Cooperativa, in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della loro attività rilasciata da un comune della Provincia di Viterbo o comunque autorizzati ad esercitare nell'ambito del territorio provinciale;

b) le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, operanti nel Lazio (si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese);

c) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto delle imprese socie;

d) gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n.269 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. Essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi della società con le modalità stabilite dallo statuto, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea;

e) i soggetti di cui alla precedente lettera d), che alla data di entrata in vigore del D.L. 269/2003 partecipano già al capitale del confidi, possono mantenere la loro partecipazione fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

I soci non debbono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o fallimentare, né devono essere stati dichiarati falliti; inoltre anche i titolari o legali rappresentanti non devono essere incorsi in insolvenze e non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non può far parte della Cooperativa chi sia stato socio di altra cooperativa di garanzia e ne sia stato espulso.

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Art. 8

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati ed è annotata dal Consiglio nel libro dei soci e il domicilio che ne risulterà sarà quello di riferimento per tutti i rapporti con la Cooperativa.

Eventuali trasferimenti del domicilio dovranno essere comunicati alla Cooperativa con raccomandata A/R. In caso

contrario saranno valide le comunicazioni inviate al precedente domicilio.

I soci sono tenuti a trasmettere al Consiglio di amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto sociale e, in particolare, quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'art. 6 lettera a), nonché all'eventuale trasferimenti dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.

Il socio che non abbia informato tempestivamente la cooperativa della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che derivi alla società.

Art. 9

Il socio deve sottoscrivere e versare azioni del valore nominale non inferiore ad euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) e può, se il Consiglio di Amministrazione lo consente, sottoscrivere altre azioni, anche in tempi successivi.

Art. 10

Il socio versa all'atto dell'iscrizione un diritto fisso il

cui importo verrà stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Il socio è tenuto ad osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 12

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione: essa deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Il recesso avviene su domanda del socio, inviata per raccomandata A/R al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà deliberare in merito entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio al quale siano venuti a mancare i requisiti di cui all'art. 6 o che trasferisca la sede e l'attività della propria azienda fuori dalla circoscrizione territoriale della Cooperativa, o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità previste dal presente statuto.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di

Amministrazione:

a) per mancato pagamento, a norma dell'art. 9 delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;

b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali;

c) per insolvenza o per debiti verso la Cooperativa e garantiti dalla Cooperativa.

E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o ammesso alle procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma del presente articolo debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Il socio può proporre opposizione avanti al Tribunale competente, a norma dell'art. 2533 del Codice Civile, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione.

Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote, comunque in misura non superiore al valore nominale.

Nel caso di esclusione la Cooperativa liquida al socio il 50% (cinquanta per cento) del valore della quota di cui al comma precedente ed assegna l'altro 50% al fondo di riserva.

La liquidazione del 50% delle quote spettanti al socio ai sensi del comma precedente, resta subordinata al recupero dell'intero credito della Cooperativa nei suoi confronti.

Art.14

Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione, ed entro due mesi per i casi di decadenza e di morte.

Il Consiglio di Amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni, i pagamenti di cui al comma precedente ove, alla fine dell'esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Art. 15

In ogni caso i soci che cessano di far parte della Cooperativa

rispondono verso questa ai sensi degli articoli 2536 e 2518 c.c. per due anni dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la decadenza hanno avuto rispettivamente effetto.

Art.16

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa ha diritto alla liquidazione anche parziale delle proprie quote non prima di aver adempiuto a tutti gli obblighi garantiti. Il pagamento sarà effettuato ai sensi del precedente art. 14.

Il rimborso delle quote non potrà comunque avvenire fino a quando il socio non abbia estinto ogni debito nei confronti della Cooperativa.

I soci decaduti ai sensi dell'art. 12 avranno diritto al rimborso delle quote sociali sottoscritte per l'importo versato, se detto importo è richiesto entro due anni dalla comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione della perdita della qualità di socio con le modalità ed i limiti di cui all'art. 13.

Alla scadenza di tale termine gli importi accantonati al fondo di riserva saranno destinati al raggiungimento degli scopi sociali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17

Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è ripartito in un numero indeterminato di azioni del valore di euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) ciascuna.

Il capitale non può essere inferiore ad euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Ciascun socio deve sottoscrivere azioni per un importo non inferiore ad euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) e non superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

Alle spese di gestione della cooperativa si provvede esclusivamente con le somme provenienti dal versamento della tassa di ammissione, dai rimborsi spese, dai redditi relativi all'attività svolta per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché dai redditi patrimoniali della cooperativa stessa.

Art. 18

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

La delibera di diniego di gradimento del Consiglio di amministrazione deve essere motivata e contro la stessa è

ammissibile ricorso alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 19

Sono costituiti uno o più fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla società in forza delle convenzioni da questa stipulate con le banche e gli altri enti finanziari.

Il fondo rischi è costituito dai contributi ad esso espressamente destinati dai soci, dagli Enti pubblici e privati e dal Fondo regionale costituito in base alla L.R. n.46/93 e successive normative.

BILANCIO

Art. 20

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio sindacale con relazione e documenti giustificanti, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

Art. 21

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili netti annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b) l'intero residuo ai fondi di cui all'articolo 19.

E' vietata comunque la distribuzione delle riserve ai soci sia durante la vita sociale sia all'atto dello scioglimento e/o della cessazione e della procedura di liquidazione.

Le perdite di esercizio invece vanno imputate ai fondi di riserva di cui alla lettera b) del presente articolo.

In caso di esaurimento delle riserve si applicheranno le norme vigenti in materia.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 22

Gli organi sociali sono:

- 1 - l'Assemblea
- 2 - il Consiglio di Amministrazione
- 3 - il Presidente
- 4 - il Collegio sindacale
- 5 - il Revisore

L'ASSEMBELA GENERALE DEI SOCI

Art. 23

L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte e ai contributi destinati ai fondi rischi previsti dal presente statuto e iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed effettuata mediante pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani: "Corriere di Viterbo", "Il Tempo", "Il Messaggero" almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, o recapitato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma, ovvero, se risulta che i soci ne siano in possesso, a mezzo telefax o posta elettronica con prova di ricevimento.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione della località, che può essere diversa da quella della sede sociale purchè in Italia, nonché l'indirizzo della sala designata per l'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24

L'assemblea ordinaria:

- 1- approva il bilancio di esercizio;
- 2- procede all'elezione delle cariche sociali;
- 3- delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 4- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal Consiglio di amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta

richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea che approva il bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi di legge. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista le ragioni della dilazione.

Art. 25

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti dall'art. 2365 del C.C..

Art. 26

L'assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo rappresentante e ad un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte e versate.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, con diritto di voto, i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Art. 27

I rappresentanti dei soci sono le persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale, oppure quelle munite di apposita delega.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea dal rappresentante di altri soci.

Ciascun rappresentante non può rappresentare più di cinque soci.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci cui spettino la metà più uno del totale dei diritti di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

In seconda convocazione invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

Le delibere concernenti lo scioglimento o la liquidazione della società debbono comunque essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi

dei voti complessivamente attribuiti ai soci.

Art. 28

Per le votazioni si procederà con il sistema del voto palese, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua vece, dal Vice presidente anziano o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario di assemblea e, se richiesto, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Per le assemblee straordinarie il verbale deve essere redatto dal notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30

1 - Il Consiglio di amministrazione è composto da non meno di cinque membri e da non più di nove membri.

2 - I suoi componenti saranno eletti tra quelli proposti dai partecipanti all'assemblea ai sensi dell'art. 2542 del C.C..

3 - I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica

tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

4 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

5 - Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione decade previa convocazione dell'assemblea affinché questa provveda alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione secondo le modalità indicate nel comma 2 del presente articolo, potendo compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

6 - Fuori dei casi previsti nel precedente comma 5, se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi è immediatamente convocata dal Collegio dei sindaci il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 31

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti ed altre eventuali cariche.

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione,

parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Art. 32

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente più anziano, ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La sede dell'adunanza del Consiglio di amministrazione può essere stabilita, di volta in volta, in località diverse da quella sociale purché in Italia.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha convocato la

riunione unitamente a chi lo ha redatto.

Art. 33

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica, tranne quando si tratta di elezioni di cariche per cui dovranno essere presenti almeno due terzi degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e le votazioni sono normalmente palesi.

Saranno segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale la proposta del Presidente; in quelle segrete la parità di voti implica la reiezione della proposta.

Art. 34

Il Consiglio di amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea; in particolare propone all'assemblea l'indirizzo generale della cooperativa, adotta i regolamenti interni, delibera sulla istituzione e sulla soppressione degli uffici periferici, provvede alla redazione dei bilanci

annuali, sia consuntivi che preventivi, provvede alla formulazione del programma di attività.

Inoltre, fra l'altro, a titolo esemplificativo, potrà:

a - deliberare su tutte le operazioni inerenti allo scopo sociale, escluse quelle riservate all'assemblea, autorizzare i relativi impegni nonchè provvedere alla stipulazione di tutti gli atti e contratti occorrenti;

b - curare il coordinamento tecnico-finanziario dei soci prestando loro ogni opportuna assistenza; stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti pubblici e privati; fornire garanzie e fidejussioni per la concessione di crediti; accettare donazioni, lasciti, elargizione di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici;

c - compiere ogni tipo di operazione finanziaria in euro o in valuta consentita dalla legge o specificatamente autorizzata, ponendo in essere tutti gli atti, nessuno escluso, necessari od opportuni per il loro perfezionamento;

d - conferire procure ferma restando la facoltà attribuita al Presidente ed ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione;

e - stabilire l'organizzazione aziendale;

f - nominare un direttore generale attribuendone i poteri;

g - deliberare in merito all'ammissione dei soci e al trasferimento delle relative quote. Deliberare inoltre in merito al recesso, alla decadenza e all'esclusione dei soci;

h - nominare consulenti;

i - fare acquisti, vendite, permuta di beni mobili, immobili e diritti reali, deliberare in materia di accensione e cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie;

l - fissare la misura e le modalità di pagamento dei contributi dovuti dagli associati per le rispettive prestazioni richieste alla cooperativa;

m - stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

n - assumere e licenziare il personale dipendente della cooperativa.

Art. 35

Gli amministratori decadranno dalla carica se nell'espletamento della stessa si renderanno inadempienti sulle operazioni garantite dalla cooperativa o se non parteciperanno alle riunioni del consiglio di amministrazione per tre volte consecutive senza avere una giusta motivazione, o se comunque si verifichino le condizioni iscritte all'art.

12.

IL PRESIDENTE

Art. 36

Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vicepresidenti:

a - la rappresentanza e la firma sociale, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione, la nomina dei difensori della cooperativa mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti;

b - il conferimento di procura e deleghe agli amministratori e dipendenti della cooperativa per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di amministrazione e altresì il conferimento e la revoca della rappresentanza e della firma, nei limiti della propria competenza, ai dipendenti della cooperativa mediante apposita procura;

c - la riscossione da pubbliche amministrazioni e da privati di contributi di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 37

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il loro compenso annuale è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 38

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale, ove nominato, può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile in luogo del revisore contabile.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo,

all'assemblee, o, durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli articoli 2404 e 2405 c.c..

REVISORE CONTABILE

Art. 39

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, 3° comma c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questi sia nominato.

Il revisore incaricato del controllo contabile:

a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'art. 2429 c.c..

Il revisore può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società, secondo le disposizioni dell'art. 2421, 3° comma, c.c..

Il compenso annuale è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo del mandato.

DIREZIONE

Art. 40

La direzione della cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione possono essere affidate ad un direttore generale con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio stesso.

La nomina eventuale del direttore generale, come pure la sua revoca, è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V

OPERAZIONI

Art. 41

La cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente art. 4.

Art. 42

Le prestazioni di garanzia debbono essere, di massima, proporzionali alle quote da ciascun socio versate.

Tuttavia, nel deliberare la concessione, si terrà conto:

- 1) della situazione patrimoniale dell'impresa richiedente e delle prospettive di sviluppo ed in termine di reddito dell'impresa stessa, anche in relazione alle direttive dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva;
- 2) delle garanzie personali fondate sulle capacità imprenditoriali e sulla professionalità del titolare o dei soci dell'impresa richiedente;
- 3) della durata e natura dei crediti richiesti;
- 4) dell'esposizione complessiva della cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruttoria.

Art. 43

Il Consiglio di amministrazione può deliberare che ciascun

socio, all'atto in cui chiede alla cooperativa una prestazione di assistenza e di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie, che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - VARIE

Art. 44

La società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri e obblighi.

In caso di cessazione della società, il patrimonio sociale, adempite tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale, deve essere devoluto ai sensi del comma 19, art. 13, D.L. 269/2003.

Resta comunque salvo quanto stabilito dal DPR 11 giugno 1997 n.315 di attuazione dell'articolo 15 legge 7 marzo 1996 n.108 ed eventuali modifiche.

In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite

dalla società.

Art. 45

Per quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice civile e delle leggi speciali sulle società cooperative e sulle società di garanzia (confidi) Legge 24 novembre 2003 n.326.

Art. 46

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 c. c. e l'art. 21 del presente Statuto, si impone:

- a) il divieto di distribuire i dividendi.
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, nonché i relativi dividendi eventualmente

maturati, al Fondo di garanzia interconsortile al quale la società aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'art. 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326.

La cooperativa deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Firmato Pietro Cignini

" Fabrizio Fortini notaio